



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO GIUSTIZIA SPORTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 1

Roma 11 maggio 2016

IL G.U.N.

Relativamente al ricorso sporto dalla Società ASD Pattinatori San Mauro Torinese in data 10/05/2016 avverso il provvedimento del Giudice Unico Regionale del 09/05/2016 con il quale è stata irrogata all'atleta SIMONE MARTINO la sanzione della squalifica per il periodo di giorni 30.

VISTI gli atti e i documenti del Comunicato Ufficiale n. 21/16;

RITENUTO che la frase proferita dell'atleta SIMONE MARTINO non ha avuto luogo durante una manifestazione e/o gara federale, bensì nel corso di un semplice sopralluogo effettuato il 29/04/2016 sulla pista sopraelevata presso il parco della colelta – circ 7 in Torino.

RITENUTO pertanto che, allo stato, non esiste agli atti alcun referto di gara in base al quale i Giudici Sportivi possono adottare provvedimento sanzionatori;

DELIBERA

Di annullare il provvedimento disciplinare del Comunicato Ufficiale n. 21/16 in data 9/5/2016 del Giudice Unico Regionale Piemonte/Valle D'Aosta, in forza del quale era stata comminata la squalifica di 30 giorni all'atleta SIMONE MARTINO della società ASD Pattinatori San Mauro Torinese.

DISPONE

la restituzione in favore del ricorrente della tassa versata per il ricorso.

Trasmette gli atti alla Procura Federale per eventuali ipotesi di illecito disciplinare a carico di SIMONE MARTINO.

F.to **Il Giudice Unico Nazionale Corsa**
(Avv. Claudio Danese)